

N. C.P. 10/2022



TRIBUNALE DI LIVORNO

sezione fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente relatore
dott. Emilia Grassi	Giudice
dott. Nicoletta Marino	Giudice

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. r.g. **10/2022** di FATTORIA DI COLLEMEZZANO DI RUSSO FRANCESCA FLAVIANA (CF: RSSFNC71T42F205Z), con Commissario Giudiziale Guido Nardoni

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 28 giugno 2023, ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 6.6.2022, RUSSO FRANCESCA FLAVIANA ha proposto ai creditori un concordato preventivo prenotativo ai sensi dell'art. 161 c. 6 l.fall..

Con decreto del 16.6.2022 questo tribunale ha concesso il termine (poi prorogato su istanza del debitore) per il deposito della proposta e del piano, e ha nominato il commissario giudiziale.

Depositata la proposta e il piano, il tribunale, con decreto 28.12.2022, ha ammesso il debitore al concordato preventivo.

All'esito dell'adunanza svoltasi il 5.4.2023 (e del decorso dei venti giorni successivi, a norma dell'art. 178 u.c. l.fall.), hanno votato a favore della proposta concordataria creditori rappresentanti crediti per euro 295.602,74 (64,76% %), mentre non vi sono stati voti contrari.

La maggioranza dei voti favorevoli è stata raggiunta.

Il concordato preventivo, pertanto, è stato approvato ai sensi dell'articolo 177 l.fall..

Il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 180 l.fall. è stato pubblicato a norma dell'art. 17 l.fall. e notificato al commissario giudiziale e ai creditori che non hanno dato voto favorevole.

Il Commissario ha depositato il parere motivato in ordine alla proposta concordataria.

Oltre al Commissario giudiziale ed al debitore, non vi sono altri soggetti costituiti.

La procedura si è regolarmente svolta (risultano rispettate le prescrizioni previste nel decreto di ammissione alla procedura con particolare riferimento al deposito delle somme previste a titolo di acconto delle spese di procedura nonché i tempi indicati nella stessa; non risultano effettuati atti non autorizzati ai sensi dell'art. 167 L.F. così come non risultano esser stati commessi, dopo l'ammissione al Concordato, atti in frode alle ragioni dei creditori).

Non sono state presentate opposizioni.

La proposta concordataria è di natura liquidatoria e caratterizzata dal realizzo di un totale attivo di euro 3.254.339,83 destinato alla remunerazione di un totale passivo prededucibile, privilegiato e chirografario stimato pari a 3.580.288,82, secondo la seguente tabella:

Attivo proposto	valori	valori rivisti al 28/12/22			
Immobili in Cecina	2.820.000,00	2.820.000,00			
Immobili in Bollate	190.000,00	182.500,00			
Disonibilità liquide	3.042,00	69.339,83			
Finanza esterna	190.000,00	182.500,00			
Totale attivo	3.203.042,00	3.254.339,83			
Passivo rilevato	valori	valori rivisti al 28/12/22	% soddisfazion riparto	residuo	
Spese di Giustizia	178.360,00	203.423,00	100%	203.423,00	3.050.916,83
Creditori ipotecari	432.232,65	432.232,65	100%	432.232,65	2.618.684,18
Creditori contestati ipotecari	2.105.901,04	2.105.901,04	100%	2.105.901,04	512.783,14
Creditori privilegiati	315.002,80	315.002,80	100%	315.002,80	197.780,34
interessi passivi ex art 2855 c.c.		26.984,05	100%	26.984,05	170.796,29
Fondo interessi creditori ipotecari e privilegiati	40.000,00	40.000,00	100%	40.000,00	130.796,29
Creditori contestati chirografari	218.545,66	218.545,66	20%	43.709,13	87.087,16
Creditori Chirografari	238.199,62	238.199,62	20%	47.639,92	39.447,23
Total Passivo	3.528.241,77	3.580.288,82		3.214.892,60	

Una parte rilevante del ceto creditorio è stato rappresentato dall'istante come credito contestato, basato essenzialmente sul rilascio di fideiussioni omnibus oggetto di contestazione, anche sotto il profilo della legittimazione dei creditori asseritamente cessionari (è stata proposta opposizione all'esecuzione).

L'attivo è stato, poi, rettificato dal CG in € 3.244.339,83 e il passivo in € 3.238.465,79, il che comunque consente il soddisfacimento dei crediti nelle percentuali proposte (con un avanzo di € 5.874,04).

Il concordato consiste nella cessione dei beni e nella proposta non è disposto nulla in ordine alle modalità della liquidazione (se non che la durata della fase liquidatoria sarà di 4 anni dall'omologa) e che dunque occorre nominare un comitato dei creditori ed un liquidatore, affinché quest'ultimo proceda alla liquidazione con le modalità previste in dispositivo.

P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

- omologa la proposta di concordato preventivo di **FATTORIA DI COLLEMEZZANO DI RUSSO FRANCESCA FLAVIANA** (CF: RSSFNC71T42F205Z) alle condizioni indicate nel ricorso;
- nomina liquidatore il **dott. Enrico Carella**, che provvederà ad effettuare la pubblicità prevista dall'art. 490 c. 1 c.p.c. entro il termine di 30 giorni;
- nomina il seguente comitato dei creditori: Elrond NPL 2017 s.r.l.; Avv. Tiziana Merlini; AMCO;
- per quanto non specificamente previsto dalla proposta approvata e fermo restando che, per quanto qui non disciplinato, si applica la normativa dettata in tema di fallimento, dispone che la liquidazione avvenga secondo le seguenti modalità:
 1. il liquidatore procederà come primo adempimento a depositare in cancelleria una ricognizione, senza particolari formalità, dell'attivo e del passivo, dandone comunicazione al commissario giudiziale e al comitato dei creditori.
 2. le eventuali azioni o costituzioni in giudizio, previa acquisizione del parere favorevole del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dovranno essere autorizzate dal giudice delegato, che provvederà anche a liquidare i compensi ai legali e agli ausiliari, su parere di congruità del commissario giudiziale.
 3. il liquidatore depositerà un piano di liquidazione dell'attivo in cancelleria fallimentare, dando comunicazione del piano stesso al commissario giudiziale e al comitato dei creditori: la liquidazione avverrà con le modalità e le forme previste dagli articoli da 105 a 108 ter l.fall. e nel rispetto della previsione dell'art. 182 c. 4 l.fall., senza necessità di ulteriori autorizzazioni da parte del giudice delegato;
 4. le somme riscosse saranno accreditate su un conto corrente presso uno degli istituti bancari convenzionati con il Tribunale (v. sito internet), vincolato alla firma congiunta

del commissario giudiziale e del liquidatore, sul quale saranno versati dal commissario giudiziale anche le somme attualmente giacenti sul conto corrente della procedura;

5. il liquidatore provvederà al pagamento dei creditori rispettando il piano e l'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante riparti depositati presso la cancelleria fallimentare e comunicati al commissario giudiziale e a tutti i creditori, senza ulteriori formalità;

6. il liquidatore giudiziale riferirà al giudice delegato sullo stato di adempimento della proposta concordataria e su eventuali criticità con relazioni semestrali ed il commissario giudiziale nei quindici giorni successivi depositerà in cancelleria una propria relazione nella quale evidenzierà eventuali omissioni o erroneità della relazione del liquidatore giudiziale;

7. al termine della sua attività, il liquidatore redigerà dettagliato rendiconto, che comunicherà a tutti i creditori, al commissario giudiziale e al legale rappresentante del debitore e che si intenderà approvato in mancanza di contestazioni nel termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, contestazioni che il commissario giudiziale sottoporrà al giudice delegato. Il commissario giudiziale, nella relazione finale da depositare in cancelleria, attesterà l'intervenuta approvazione del rendiconto.

8. al giudice delegato è rimesso ogni ulteriore provvedimento in ordine alla liquidazione, ivi compresa l'eventuale liquidazione del compenso al liquidatore.

9. al termine della liquidazione il liquidatore richiederà la liquidazione del compenso al Collegio salva la possibilità di chiedere acconti a seguito dei riparti parziali;

10. per quanto qui non disciplinato, si applica la normativa dettata in tema di fallimento, in quanto compatibile.

Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 29/06/2023.

Il Presidente relatore
dott. Gianmarco Marinai